



di Rellini A. e Bartolini M.
Via Po, 17/a Sferracavallo ORVIETO - www.studiorborvieto.it
 tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

www.studiorborvieto.it

A cura di:

Dott. Bartolini Marco
 Dottore Commercialista;
 Revisore dei Conti;
 Curatore fallimentare,
 Tribunale di Terni.
 Partner STUDIO RB



La legge 134/2012 ha introdotto nella normativa fallimentare la possibilità per il debitore di prenotare l'accesso alla procedura di concordato preventivo. In seguito a tale possibilità, l'interesse verso tale strumento si è dimostrato quantomeno eccessivo e il numero delle richieste depositate nei Tribunali italiani è cresciuto in maniera esponenziale. Tale strumento prenotativo evidentemente è stato utiliz-

zato, in questi ultimi 12 mesi, in maniera prevalente a fini dilatori, senza un vero progetto di risanamento.

Il recente Decreto del fare, però, ha introdotto alcune mitigazioni all'uso del cosiddetto "concordato in bianco".

Innanzitutto, ora, oltre ai già previsti tre bilanci di esercizio, alla domanda di prenotazione, vi è l'obbligo di allegare anche l'elenco nominativo dei creditori con l'ammontare dei rispettivi crediti. Lo scopo è di rendere trasparente, da subito, la massa passiva che deve rimanere immutata, pena

Il concordato in bianco: evoluzione.

l'inammissibilità della procedura. Sin dalla prenotazione, sono vietate operazioni straordinarie non autorizzate dal Tribunale e non è consentito ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti del debitore. Altra modifica normativa riguarda la nomina del Commissario - che oggi può essere nominato già nella fase prenotativa - il quale va in sostegno all'attività del Tribunale. Il commissario, infatti, in questa fase, oltre essere di ausilio al Giudice, vigila su eventuali distrazioni o dissimulazioni dell'attivo, su l'esposizione di passività inesistenti,

ecc..

Altre novità: oggi, l'informativa - che deve fornire il debitore nella fase compresa fra il deposito della domanda in bianco e il decreto di ammissione al concordato preventivo - deve avere una periodicità almeno mensile e deve comprendere anche lo sviluppo delle operazioni e delle fasi di costruzione del progetto di risanamento. Pertanto, non sarà più possibile depositare la prenotazione e attendere, con finalità squisitamente dilatorie, divenendo obbligatorio sviluppare il progetto.

A cura di:

Rag. Andrea Rellini
 Consulente fiscale e
 del Lavoro.
 Partner STUDIO RB



Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate numero 94908 del 2 agosto scorso è stato approvato sia il modello che il calendario di spedizione telematica dello "SPESOMETRO" relativo alle operazioni effettuate nell'anno 2012 e seguenti. Tale adempimento fiscale che di fatto si tratta di una rivisitazione del vecchio elenco clienti e fornitori, riguarda tutte le imprese (tranne i contribuenti

minimi) che effettuano operazioni rilevanti ai fini iva. Nello Spesometro, infatti, vanno comunicate tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi rese e ricevute per i quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura di qualunque importo, mentre per le operazioni per le quali non sussiste tale obbligo (certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale) la comunicazione va fatta solo nel caso in cui l'ammontare unitario dell'operazione sia almeno pari a 3.600 euro iva inclusa. Nella ipotesi che venga comunque

emessa fattura sarà necessario assolvere all'obbligo di comunicazione a prescindere dall'importo. Tuttavia, proprio per facilitare il contribuente nella prima fase e per i soli anni 2012 e 2013, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati che non hanno l'obbligo di emissione di fattura dovranno segnalare soltanto le fatture emesse di importo pari o superiore a 3.600 euro. Dall'esame del modello emerge la scelta che il contribuente può operare nel momento di invio dei dati ovvero scegliere se inviarli in forma analitica (cliente e

fornitore per ogni fattura emessa o ricevuta), ovvero in forma sintetica (sommare tutte le operazioni effettuate nell'anno per quel cliente o fornitore). L'invio telematico dello Spesometro è previsto normalmente entro il 10 o 20 aprile di ogni anno successivo a quello di riferimento a seconda se trattasi di contribuente mensile o trimestrale. Per i soli dati del 2012, invece, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il prossimo 12 novembre dai contribuenti mensili ed entro il 21 novembre dai contribuenti trimestrali.

Definito il calendario per l'invio dello "SPESOMETRO 2012".

A cura di:

Rag. Francesco Argentini
 Consulente del Lavoro.
 Partner STUDIO RB



Con l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 è stato istituito in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni,

privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. La definizione legislativa "privo di impiego regolarmente retribuito" deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2

luglio 2013; L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale) ed anche per le trasformazioni da rapporto a termine a tempo indeterminato.

In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent'anni al momento della decorrenza della trasformazione; se alla scadenza originaria del rapporto a termi-


ne il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

La soglia del suddetto incentivo è prevista nella misura mensile massima di 650 euro. In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l'incentivo spetta per 12 mesi.

Incentivo per assunzione di giovani under 30.

A cura di:

Lorenzo Rumori
 Esperto del Lavoro
 ed elaborazione buste paga.
 Partner STUDIO RB



Con la legge 98/2013 vengono apportate delle modifiche al certificato DURC con particolare riferimento ai contratti di lavoro pubblico. Con il circolare esplicativa n. 36 del

06/09/2013 il Min. del Lavoro è stato esteso il periodo di validità del DURC a 120 giorni, per le seguenti casistiche:

1) Contratti, servizi e forniture di lavoro pubblici; 2) Accesso a fondi e finanziamenti di tipo Europeo; 3) Lavori edili privati sono alla data del 31/12/2014. In merito alla prima casistica il Ministero specifica che la validità

del DURC di 120 giorni non decorra dalla data di rilascio del certificato stesso ma bensì dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva. Le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e

Novità Durc 2013.

acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Si ricorda che dalla data del 02/09/2013 i DURC non vengono più spediti per via cartacea ma esclusivamente via PEC.